

La sfida della transizione ecologica è una delle più difficili e drammatiche affrontate dall'umanità nella sua storia. Il volume raccoglie un anno di progetti coerenti con tale sfida e pensati da un gruppo variegato di esperti che ha lavorato come gruppo di studio prima per il Ministero dell'Ambiente e ora per il Ministero della Transizione Ecologica. Lo spettro dei temi trattati copre molte delle dimensioni della questione come la fiscalità ambientale, la gestione del capitale naturale, gli appalti sostenibili, politiche di nudging, incentivi alla mobilità sostenibile, potenziamento di riuso e riciclo in ottica di economia circolare, incentivi e premi a manager e forza lavoro ambientalmente sostenibili. I prossimi anni ci diranno quante di queste proposte saranno superate e quante invece conterranno elementi implementati e di aiuto per vincere la sfida.

LEONARDO BECCHETTI. Ordinario di Economia Politica e direttore del Master MESCI in cooperazione internazionale presso l'Università Tor Vergata, Research associate presso la SOAS, University of London. Consigliere economico al Ministero della Transizione Ecologica e prima Ministero dell'Ambiente. Co-fondatore di Next (rete multistakeholder sui temi della cittadinanza attiva) e Gioosto (piattaforma digitale per il consumo sostenibile). Tra i promotori della Scuola di Economia Civile, editorialista di «Avvenire» e del «Sole 24 Ore», blogger di Repubblica.it, membro del comitato scientifico del «Corriere della Sera-Buone Notizie» e del comitato organizzatore delle Settimane Sociali. Presidente del comitato Etico di Etica Sgr.

GIOVANNI ANTONIO FORTE. Economista sociale e sociologo, campano, vive ad Afragola. Docente a contratto di Metodi avanzati per la ricerca e la valutazione all'Università di Napoli Federico II, già assegnista di ricerca all'Università degli Studi del Sannio. Euro Ph.d. in socio economic and statistical studies conseguito all'Università di Roma «La Sapienza». Si occupa di Politiche di Inclusione Sociale; ha pubblicato diversi capitoli e articoli di taglio statistico-sociale alternati a pubblicazioni di taglio più qualitativo oltre che sulle tematiche dell'ambiente, della transizione ecologica, la globalizzazione, la responsabilità sociale d'impresa, le zone franche urbane, l'economia civile, le reti sociali. Ha condotto una ricerca sulle dipendenze da smartphone di studenti e adolescenti.

IL LIBRO BIANCO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL LIBRO BIANCO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Proposte del gruppo di studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica) in materia di economia e sviluppo sostenibile (gennaio-dicembre 2020)

**A CURA DI
LEONARDO BECCHETTI
E GIOVANNI ANTONIO FORTE**

RUBETTINO



RUBETTINO

Riduzione Aliquota IRES sugli Utili Reinvestiti

1. *La situazione attuale*

Il sistema impositivo sul reddito di impresa non conosce, all'interno del TU-IR n. 917/1986, riduzioni dell'aliquota IRES attualmente fissata dall'art. 77 nella misura del 24%.

L'unica riduzione a regime è quella pari alla metà disposta dall'art. 6 del DPR n. 601/1973 per particolari persone giuridiche prive di una finalità di lucro soggettivo.

Un precedente simile è stato quello della c.d. Dit (*Dual income tax*) il cui scopo originario, prima della sua abrogazione nel 2001, era ridurre la pressione fiscale (anche) sugli accantonamenti di utili destinati a incrementi del capitale proprio della società applicando un'aliquota agevolata del 19% alla remunerazione ordinaria del capitale investito, con significativa riduzione rispetto all'allora aliquota ordinaria di molto superiore all'attuale.

Va immediatamente segnalato che la misura in questione va in controtendenza rispetto alle scelte compiute con la finanziaria per il 2020 che ha stabilito l'abrogazione della c.d. mini IRES e la reintroduzione della c.d. Ace (Aiuto alla crescita economica).

Infatti, con l'art. 1, comma 287, si stabilisce che: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

a) Sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) Ai applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

La riduzione dell'aliquota IRES insomma non ha mai avuto modo di diventare effettivamente operativa in passato dal momento che l'Ace viene riproposta già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L'Ace era stato previsto dal decreto salva-Italia del governo Monti a fine 2011 (e abrogato dopo 7 anni dalla legge di Bilancio 2019) con il tentativo di agevolare chi puntava a rafforzare il proprio capitale. Il premio riconosciuto è andato via via crescendo finché la legge di Stabilità del 2017 ha portato il rendimento figurativo del capitale proprio su cui si calcola il bonus dal 4,75% all'1,6% per scendere ulteriormente all'1,5% dal 2018. Poi la legge di Bilancio dello scorso anno ha deciso di archiviare l'agevolazione, che nel 2017 è stata sfruttata da ben 622 mila imprese (tra ditte individuali e società di persone e capitali).

Entrambe le agevolazioni mirano a incentivare la patrimonializzazione delle imprese, ma ora il governo ha deciso di abbandonare la mini IRES per riportare in vita l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), introdotta dal governo Monti, tra l'altro depotenziandola con un coefficiente di rendimento nozionale ridotto dall'1,5% all'1,3%.

Ai fini della stima, sono stati considerati gli effetti finanziari previsti in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0,0	2086,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,4	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Cassa ACE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-1.808,0	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-50,7	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-2.056,1	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Cassa Mini IRES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1585,8	1419,7	1866,4	2041,6	2305,1	2107,5
IRPEF	144,8	129,6	170,4	186,4	210,4	192,4
Totale	1.730,6	1.549,3	2.036,8	2.228,0	2.515,5	2.299,9

In milioni di euro

Effetti finanziari complessivi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-222,2	386,6	833,2	1008,5	1271,9	1074,4
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	94,1	100,6	141,4	157,4	181,5	163,4
Totale	-325,5	289,8	777,2	968,5	1.256,0	1.040,4

In milioni di euro

Articolo 31

Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 32

Piano straordinario di promozione del Made in Italy

Comma 1 La disposizione stanziava euro 44.895.000 per l'anno 2020 e euro 40.290.000 a decorrere dal 2021, per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tali risorse si rendono necessarie al fine di:

- garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese;
- assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale;
- grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).

Comma 2 La lettera a) prevede l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.505.000 per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

La lettera b) considera la necessità di coprire 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.100.000 per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati

In diversi Paesi europei, peraltro, si assiste, anche per competizione, a una tendenziale riduzione dell'aliquota in termini, però, generalizzati rendendo, quindi, diffusa una *fair tax competition* all'interno dell'Unione Europea quale espressione di un legittimo esercizio della sovranità fiscale degli Stati.

2. *Il testo normativo proposto*

Inserimento nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 77 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Riduzione aliquota IRES per soggetti che investono in costi con finalità ambientale).

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente al totale degli investimenti *green oriented* in beni materiali, immateriali e impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento, effettuati nel medesimo anno.

2. Si considerano:

a) riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del Codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione; rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta antecedente a quello di prima applicazione e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) investimenti agevolabili ai sensi del comma 1 quelli per la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto dei beni indicati al comma 1, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

3. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni di cui al comma 1, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni di cui al comma 1,

a eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni di cui al comma 1 dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tali beni, a eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte.

4. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui al comma 1 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui al comma 2 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti nei medesimi beni dell'esercizio successivo.

5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 4.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori

individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

8. Le agevolazioni previste dai commi da 1 a 6 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. *Le novità*

Andando in controtendenza rispetto a quanto previsto nell'art. 1, comma 287 della legge n. 160/2019 (c.d. finanziaria per il 2020) in cui è previsto il ritorno dell'Aiuto alla crescita economica (cd. ACE), si intende introdurre, in collegamento con le agevolazioni stabilite nell'art. 104 bis e ter, la riduzione dell'aliquota IRES.

La riduzione dell'aliquota IRES introdotta a sistema ha – come l'ACE – lo scopo di incentivare la patrimonializzazione dell'impresa, ma si differenzia dall'ACE soprattutto per il fatto che:

- L'incentivo consiste in un abbattimento dell'aliquota IRES (di 9 punti percentuali) e non in una riduzione della base imponibile (per questo motivo sono previste specifiche norme di coordinamento in caso di opzione per il consolidato fiscale o la trasparenza);
- L'abbattimento non è condizionato solo all'incremento del patrimonio dell'impresa, ma anche al fatto che vi siano stati investimenti in impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento. Tali investimenti rappresentano infatti il parametro di riferimento per individuare il *quantum* cui applicare l'aliquota agevolata.

L'intento legislativo è chiaro e consiste nell'agevolare gli utili reinvestiti in investimenti "finalizzati" a un minor impatto ambientale delle attività produttive.

Per quanto riguarda l'operatività dell'agevolazione sotto il profilo sostanziale:

- sono considerati utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle degli utili non disponibili, quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 C.C. (ossia quelli conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato).

Rilevano ai fini dell'agevolazione gli utili, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, che deve essere riferita al periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione.

Gli utili agevolabili sono da intendersi al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.

Sono escluse le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi del citato art. 2433 C.C., ossia quelle derivanti da processi di valutazione.

Rilevano, invece, gli utili accantonati a riserva straordinaria e gli utili di precedenti esercizi.

Per quanto riguarda gli investimenti: per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti aventi le caratteristiche di cui sopra (ossia impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento) nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

L'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni e impianti, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni e impianti.

È previsto un meccanismo di riporto a nuovo dell'eccedenza dell'utile accantonato.

Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione è rivolta:

- Ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali per l'eventuale attività di impresa "collateralmente" svolta, stabili organizzazioni di imprese non residenti);
- Alle imprese individuali e alle società di persone.

Come accennato nella parte 1, la riduzione dell'aliquota IRES viene frequentemente confrontata con l'ACE e quindi sarà necessario nelle illustrazioni operative che verranno fornite nella prassi essere particolarmente precisi ed esaustivi i recenti sviluppi della prossima manovra 2020 sarà necessario riflettere su un coordinamen-

to tra le due figure. Nonostante siano state pensate per obiettivi simili, prendendo a base lo stesso ammontare, le due misure presentano delle differenze:

- L'ACE è l'incentivo alla patrimonializzazione delle aziende che consente di portare in deduzione da IRES e IRPEF il rendimento degli aumenti di capitale con modalità che andranno verificate una volta che sarà reintrodotta;
- La riduzione dell'aliquota IRES è, invece, come descritto in precedenza una agevolazione sugli utili reinvestiti.

In considerazione delle numerose critiche che hanno riguardato la c.d. mini IRES e delle difficoltà applicative alla stessa connesse, sarà quanto mai opportuno individuare i presupposti per l'applicazione della normativa con indicazioni puntuali e lineari e soprattutto prevedere un meccanismo di controllo che possa in qualche modo garantire che gli utili che hanno beneficiato della tassazione agevolata vengano effettivamente utilizzati per gli investimenti.

Tale strumento potrebbe essere quello di creare una segnalazione per la specifica tipologia di investimenti, prevedendo, ad esempio, sulla falsariga dei bonifici per le ristrutturazioni edilizie speciali indicazioni sui mezzi di pagamento che agevolerebbero la potenziale attività di controllo del fisco.

La norma non ha avuto modo di essere messa alla prova, perché di fatto, oltre a essere stata modificata subito dopo la sua emanazione, dovrebbe essere abrogata e sostituita dall'ACE.

Sarebbe quindi interessante fornire a tale agevolazione la possibilità di avere attuazione anche per vedere poi se lo strumento è stato considerato effettivamente appetibile dalle imprese.

La riduzione dell'aliquota IRES presuppone, quindi, degli utili quale componente positiva di reddito di impresa costitutiva della base imponibile cui applicare l'aliquota in misura ridotta dopo aver dedotto i costi inerenti; il reddito complessivo netto sarà, quindi, tassato con aliquota ridotta a condizione che la società non ne possa disporre perché accantonati a riserve non disponibili e solo per la parte dello stesso relativa al valore degli investimenti virtuosi effettuati nello stesso periodo di imposta.

La combinazione della disposizione in esame con quella relativa all'ammortamento fiscale dei costi per investimenti con finalità ambientale potrebbe, in astratto, comportare che a fronte di investimenti virtuosi da cui discendano costi deducibili, la base imponibile sia pari a zero (con nessuna agevolazione) qualora i costi anche nella parte virtuosa coincidano ai ricavi oppure sia di misura positiva inferiore al valore degli investimenti virtuosi qualora nel periodo di imposta specifico i ricavi non siano stati elevati e/o vi siano stati costi ulteriori non da investimenti virtuosi ma, comunque, inerenti e, quindi, deducibili.